

Alla Organizzazione Sindacale UIL PA

*e, p.c.* Alle Organizzazioni Sindacali  
FP CGIL  
CISL FP  
CONFSAL UNSA  
FLP  
USB PI  
CONFINTESA FP

Alla Direzione Centrale Affari  
Legali

Alla Direzione Centrale Logistica e  
Approvvigionamenti

***OGGETTO: Segnalazione da parte della OS UIL PA della non corretta nomina degli RSPP in alcune Direzioni Provinciali e della conseguente non legittima remunerazione con le voci del Fondo Risorse Decentrate – Risposta.***

Con note del 20 agosto e del 22 ottobre 2019, successivamente reiterate, da ultimo con nota del 1° febbraio 2023, codesta Organizzazione Sindacale ha segnalato che in alcune Direzioni regionali e provinciali è stato nominato più di un responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nel prosieguo RSPP), in asserito contrasto con la normativa di riferimento e le disposizioni dettate in materia dall’Agenzia delle Entrate.

La ipotizzata violazione delle norme, si tradurrebbe, a parere di codesta O.S., nella illegittimità degli atti di conferimento degli incarichi a RSPP molteplici nominati in una medesima Direzione Provinciale.

Da quanto premesso, deriverebbe, a valle, la non corretta distribuzione, tra i lavoratori aventi diritto, delle voci del Fondo Risorse Decentrate, i cui accordi di ripartizione hanno previsto, ormai da diverse annualità, l'attribuzione di apposite indennità a coloro che hanno svolto le funzioni di RSPP. In particolare, remunerando i molteplici RSPP nominati in talune Direzioni Provinciali, risulterebbero “*distratte*” quote del Fondo a svantaggio degli altri dipendenti della medesima DP, con conseguente pregiudizio delle finalità premiali del sistema incentivante adottato dall'Agenzia.

In via preliminare si evidenzia la correttezza e legittimità degli Accordi conclusi in sede di contrattazione decentrata di sede territoriale ai fini del riparto delle risorse da distribuire con il Fondo di sede, come previsto dall'art. 77 del CCNL FC 2016-2018 e dall'art. 50 del CCNL FC 2019-2021.

Tali Accordi, infatti, hanno dato corretta esecuzione a quanto previsto dagli Accordi nazionali che, con una previsione consolidata nelle ultime annualità (si veda sul punto, da ultimo, l'Accordo sulla ripartizione del FRD anno 2020, sottoscritto il 21 novembre 2022), ha previsto il riconoscimento di una indennità ai “*Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione designati dall'Agenzia*”.

I designati, inoltre, sempre sulla base di quanto previsto, sono remunerati “*per ogni giornata di effettivo servizio e svolgimento dell'attività*”. La remunerazione premia, dunque, il concreto ed effettivo svolgimento dell'attività svolta, e soprattutto l'assunzione delle connesse responsabilità, in conseguenza della designazione ricevuta. Il pagamento della relativa indennità, inoltre, avviene sempre a consuntivo, ossia solo a seguito della sottoscrizione dell'Accordo nazionale di ripartizione del Fondo relativo ad una certa annualità, che viene concluso a notevole distanza di tempo dallo svolgimento dell'attività. Qualora si omettesse, pertanto, di riconoscere la corresponsione dell'indennità prevista dagli Accordi a coloro che, come disposto dagli Accordi medesimi, sono stati designati dall'Agenzia come RSPP e, soprattutto, che hanno in concreto svolto le relative funzioni e assunto le connesse responsabilità, potrebbe esporre l'Agenzia ad azioni giudiziarie da parte degli interessati al fine di richiedere il corretto adempimento dei vincolanti Accordi.

Precisata dunque la correttezza degli Accordi conclusi in sede locale, viene ora esaminata l'ulteriore obiezione sollevata da codesta O.S. che lamenta la illegittimità a monte degli atti di designazione di più RSPP nell'ambito di una medesima Direzione Provinciale.

Ebbene, dall'analisi approfondita e sistematica del complesso di norme che vengono in rilievo, e in considerazione del fatto che il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) nulla dispone sulla unicità o meno della figura

dell'RSPP, non può non evidenziarsi che, sul piano sanzionatorio, l'articolo 55 del testo unico sicurezza assoggetta il datore di lavoro a sanzione in caso di mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione [cfr. comma 1, lettera b)], **non anche in ipotesi di designazione/nomina di più responsabili.**

In tale prospettiva e stante la mancanza di previsioni specifiche – che rendano certo ed indubitabile il paradigma normativo cui attenersi – **non pare che possano qualificarsi come “illegittime”, in senso stretto, eventuali nomine di più di un RSPP per il medesimo SPP:** sotto questo profilo, infatti, potrebbe essere significativo il disposto dell'art. 31, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale non soltanto gli addetti, ma anche i “responsabili dei servizi” (evocati al plurale), devono essere “in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda”. Occorre, in ogni caso, effettuare una valutazione in concreto avendo riguardo alle specifiche caratteristiche del luogo di lavoro, quale autonoma articolazione produttiva.

Sul piano strettamente negoziale, sarà certamente possibile valutare la disponibilità del tavolo di contrattazione integrativa a modificare, in sede di sottoscrizione dell'Accordo nazionale per le future annualità, la regolamentazione della specifica indennità in esame, introducendo criteri che ne circoscrivano l'attribuzione.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Laura Caggegi

*firmato digitalmente*